

Circolare per i clienti

NEWS

Rottamazione-quater: come chiedere la riammissione	pag. 2
Mod. 730/2025: approvato il modello	pag. 2
Superbonus ONLUS, PDV, APS: fruibilità anche per edifici in diritto di superficie	pag. 3
Bonus investimenti 4.0: obbligo di doppia comunicazione	pag. 3
Correzione errori contabili: riflessi fiscali	pag. 4
Bonus industria 4.0: prenotazione e oneri accessori imprevisi	pag. 4
Interessi da ravvedimento: indeducibili per il professionista	pag. 5
Distacco del personale: disciplina IVA 2025	pag. 5

APPROFONDIMENTO

Interventi di recupero del patrimonio edilizio: penalizzazioni per i detentori	pag. 6
--	--------

L'ANGOLO DELL'AI

Privacy e IA generativa: requisiti normativi e best practice	pag. 8
--	--------

QUESITI PRATICI

L'esonero dall'applicazione della ritenuta non si riflette sugli obblighi CU	pag. 9
--	--------

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Cessione di beni riqualificata in cessione d'azienda: recupero IVA da parte del cessionario	pag. 10
Sanzioni per omesso versamento e infedele dichiarazione: non cumulabilità	pag. 10
Fallimento e contratto preliminare immobiliare: le condizioni per il privilegio	pag. 10
Lavoratore distaccato all'estero: regime convenzionale di favore	pag. 10

SCADENZE DEL MESE

Scadenze dal 16 marzo al 31 marzo 2025	pag. 11
--	---------

NEWS

ROTTAMAZIONE QUATER: COME CHIEDERE LA RIAMMISSIONE

Comunicato stampa AdR 11 marzo 2025, Faq AdR 11 marzo 2025

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso pubbliche le modalità di presentazione della domanda di riammissione alla definizione agevolata delle cartelle. Sul sito sono presenti anche alcune Faq che riepilogano le condizioni e l'ambito applicativo della riammissione.

Per ottenere la riammissione, occorre **presentare** apposita domanda **entro il 30 aprile 2025**, accedendo al sito istituzionale dell'AeR www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando una delle seguenti modalità alternative.

Modalità presentazione domanda	Modalità di ricevimento dell'avvenuta presentazione
tramite la propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi	tramite e-mail
tramite l' area pubblica compilando l'apposito form indicando il numero della cartella/avviso e il numero della Comunicazione delle somme dovute originaria e un indirizzo e-mail valido e allegando la documentazione di riconoscimento	prima e-mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore (decorso il termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata); seconda e-mail (dopo la convalida) con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; terza e-mail (se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta), con il link per scaricare , entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di avvenuta presentazione. Decorso il termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Nella domanda il contribuente dovrà **indicare**:

- i **debiti**, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione;
- in che modo intende effettuare il **pagamento** (in unica soluzione o a rate).

AeR invia ai richiedenti, **entro** il 30 giugno 2025, una **comunicazione** contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, sulle quali sono calcolati gli **interessi** al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il nuovo **importo complessivo dovuto** a titolo di definizione agevolata terrà conto di **eventuali pagamenti** che potrebbero essere stati effettuati **anche successivamente** all'intervenuta decadenza del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale (Comunicato Stampa AdR 25 febbraio 2025).

MOD. 730/2025: APPROVATO IL MODELLO

Prov. AE 10 marzo 2025 n. 114763

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025, con i relativi modelli annessi. Novità da tenere in considerazione e aspetti temporali.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello **730/2025**, con i relativi modelli annessi (**730-1** sulla scelta dell'8, 5 e 2 per mille dell'IRPEF, **730-2** per il sostituto d'imposta, **730-2** per CAF e professionisti abilitati, **730-3** con il prospetto di liquidazione dell'assistenza fiscale e **730-4** e **730-4 integrativo** per la comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta).

Come nel 2024 il 730/2025 deve essere presentato **entro il 30 settembre 2025** direttamente all'Agenzia delle Entrate o al CAF o al professionista o al sostituto d'imposta.

Novità

Quest'anno possono essere dichiarate alcune fattispecie reddituali che in precedenza erano di esclusiva competenza del Modello REDDITI PF:

- redditi soggetti a **tassazione separata e imposta sostitutiva** e da **rivalutazione dei terreni (Quadro M)**;
- **plusvalenze di natura finanziaria (Quadro T)**. In questo quadro confluiscono pertanto i redditi derivanti dalle cessioni di **partecipazioni** qualificate e non qualificate, **obbligazioni** e altri strumenti (comprese le **criptoattività**) che generano plusvalenze classificate tra i redditi diversi (art. 67 c. 1 lett. c - c sexies DPR 917/86).

Il modello inoltre recepisce le **novità legislative sorte nel 2024**: Bonus Natale, locazioni brevi (con aliquota al 21% relativamente ad una sola unità immobiliare mentre per le successive l'aliquota è innalzata al 26%), aumento a € 10.000 della franchigia dei lavoratori frontalieri, nuova disciplina dei lavoratori impatriati, bonus edilizi vari

SUPERBONUS ONLUS, ODV, APS: FRUIBILITÀ ANCHE PER EDIFICI IN DIRITTO DI SUPERFICIE

Ris. AE 10 marzo 2025 n. 19/E

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di rilevanza della proprietà superficaria ai fini del Superbonus (art. 110 c. 10-bis DL 34/2020, decreto Rilancio), a favore delle ONLUS, OdV e APS.

L'agevolazione prevista per Onlus, Odv e Aps, consistente nella fruizione del Superbonus con limite di spesa maggiorato, spetta anche per gli immobili posseduti in virtù di un **diritto di superficie**.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che le Onlus, le Odv e le Aps, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, possono fruire del Superbonus in relazione agli edifici accatastati nelle **categorie catastali B/1, B/2 e D/4** con il limite di spesa maggiore rispetto a quanto previsto in via ordinaria, anche in relazione agli immobili per i quali l'ente vanta un **diritto di superficie**. La proprietà superficaria, infatti, deve ritenersi inclusa nell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione quale tipo di proprietà. È fatto salvo l'obbligo di rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa.

BONUS INVESTIMENTI 4.0: OBBLIGO DI DOPPIA COMUNICAZIONE

Risp. AE 7 marzo 2025 n. 69

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti al contribuente che, a fronte di ordine effettuato prima del 30 marzo 2024 e acquisto e interconnessione dopo tale data, chiede come compilare la comunicazione per fruire del bonus Industria 4.0.

L'Agenzia delle Entrate, in relazione all'obbligo di **doppia dichiarazione** al GSE, ex ante ed ex post, previsto per gli **investimenti effettuati dal 30 marzo 2024**, ha chiarito che l'obbligo sussiste anche se l'**ordine era stato fatto precedentemente**.

Nessuna sanzione sarà in ogni caso applicabile a chi, alla luce del nuovo chiarimento, procederà ora con la doppia comunicazione.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che **non vi sono termini tassativi** per trasmettere la comunicazione ex ante, la quale deve comunque essere trasmessa anteriormente a quella di completamento per poter effettuare la compensazione del credito.

CORREZIONE ERRORI CONTABILI: RIFLESSI FISCALI

Risp. AE 4 marzo 2025 n. 63

Per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata (incluse le microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria), per la correzione degli errori contabili non serve più presentare le dichiarazioni integrative per rideterminare gli imponibili degli anni precedenti.

Per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata (incluse le microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria) e che sottopongono il **bilancio a revisione legale**, per la correzione degli **errori contabili** non serve più presentare le **dichiarazioni integrative** per rideterminare gli imponibili degli anni precedenti, in quanto i criteri di imputazione temporale valgono anche ai fini fiscali (**IRES e IRAP**).

Pertanto, la base imponibile è determinata tenendo conto anche di quelle poste contabili che sono iscritte per correggere errori commessi in precedenti esercizi, facendo attenzione ai riflessi delle correzioni (es. Rol per la deducibilità degli interessi passivi). La disposizione, che costituisce una importante semplificazione della procedura, non si applica però ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (i componenti positivi invece restano imponibili).

Al riguardo, l'AE ha chiarito che la semplificazione si applica:

- anche se, quando è stato commesso l'errore, il bilancio **non era stato oggetto di revisione legale**, **purché** tale revisione sia effettuata nell'anno di correzione dell'errore;
- a **tutte le tipologie di errori**: errori matematici, erronee interpretazioni di fatti, errori nella classificazione contabile (es. bene strumentale indicato in conto economico anziché nello Stato Patrimoniale), errori di negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

BONUS INDUSTRIA 4.0: PRENOTAZIONE E ONERI ACCESSORI IMPREVISTI

Risp. AE 3 marzo 2025 n. 60

L'AE ha fornito chiarimenti relativamente al caso di prenotazione di macchinari entro fine anno con pagamento del 20% del costo previsto e successivo riscontro di oneri accessori non preventivabili al momento dell'ordine, che determinano un costo superiore dell'investimento, con relativa insufficienza dell'importo dell'acconto effettuato in precedenza.

Il quesito si riferisce agli anni scorsi quando l'importo del credito di imposta era diminuito dal 50% al 40%, ma la risposta dell'AE può essere **attualizzata** alla situazione attuale, in cui gli investimenti effettuati o prenotati nel 2024 godono del credito in maniera automatica, mentre per quelli effettuati nel 2025 occorre che i fondi stanziati al riguardo non siano esauriti.

Principio applicabile

La **vecchia disciplina**, più favorevole, resta applicabile anche se la spesa a consuntivo supera l'importo coperto dall'acconto 20% per oneri non prevedibili al momento dell'ordine; in tal caso, però, all'**eccedenza** si applica la disciplina nuova (2025), con applicazione del relativo tetto di spesa.

Esempio

Contratto firmato il 30 dicembre 2024 con un prezzo complessivo di € 50.000, con pagamento di acconto di € 10.000 (20%).

Nel **2025** ci sono maggiori oneri accessori non preventivati che comportano un onere aggiuntivo di € 8.000 (totale costo € 58.000 con acconto che risulta così sottosoglia 20%).

In tal caso, la **disciplina 2024** si applica su € 50.000 (coperto dall'acconto di € 10.000), mentre soltanto gli € 8.000 aggiuntivi saranno soggetti ai nuovi vincoli di spesa richiesti dalla disciplina applicabile nel **2025**.

INTERESSI DA RAVVEDIMENTO: INDEDUCIBILI PER IL PROFESSIONISTA

Risp. AE 3 marzo 2025 n. 56

Gli interessi versati, nel 2024, per la fruizione del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate.

L'AE ha chiarito che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, gli interessi moratori versati in occasione del ravvedimento speciale non sono deducibili, in quanto (data la loro natura risarcitoria) si tratta di oneri **accessori** rispetto all'**obbligazione principale**, ovvero il pagamento delle **imposte** e, poiché le imposte ravvedute sono indeducibili, anche gli interessi moratori lo sono a loro volta.

Non sono quindi estensibili a tale fattispecie, le risposte fornite in precedenza dalla stessa AE in merito alla deducibilità di interessi pagati a fronte di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale. Queste, infatti, oltre che attenersi alla diversa categoria di reddito d'impresa, hanno ad oggetto una tipologia di interessi aventi una funzione compensativa del ritardo nell'esazione dei tributi.

DISTACCO DEL PERSONALE: DISCIPLINA IVA 2025

Circ. Assonime 3 marzo 2025 n. 4

Assonime riassume gli impatti dell'abrogazione della norma che disponeva l'esclusione da IVA dei prestiti o distacchi di personale.

L'Assonime ha commentato la disposizione - art. 16 bis D.Lgs. 131/2024 - che ha abrogato la disposizione che disponeva l'esclusione da IVA dei prestiti o distacchi di personale, a fronte dei quali fosse riconosciuto solo il rimborso del relativo costo (art. 8 c. 35 L. 67/88).

In caso di pagamento di una **somma superiore** al costo (o anche inferiore), le tesi opposte (imponibile l'intero corrispettivo o solo l'eccedenza) hanno trovato soluzione favorevole alla prima tesi, operazione soggetta ad IVA per l'intero corrispettivo (Cass. SU 7 novembre 2011 n. 23021).

Al riguardo, Assonime ha evidenziato come per una fattispecie analoga - **somministrazione di lavoro** - il legislatore aveva stabilito in modo chiaro un trattamento diverso, cioè l'applicazione dell'IVA solo sulla parte eccedente i costi; questa soluzione, tutt'ora in vigore, appare senz'altro **più coerente** con il sistema IVA perché considera rilevante la prestazione resa dal soggetto che mette a disposizione della controparte i lavoratori dipendenti, ma considera come corrispettivo solo la commissione pattuita, rappresentata dalla parte delle somme addebitate che eccedono le retribuzioni dei dipendenti e i relativi accessori (contributi previdenziali, ecc.). Secondo Assonime tale disposizione potrebbe aver tacitamente abrogato la disposizione precedente.

Successivamente, tuttavia, la **Corte di Giustizia UE** - C. Giust. UE 11 marzo 2020 C-94/19 - ha affermato il principio secondo cui le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate a titolo oneroso - configurando, come tali, operazioni imponibili - tutte le volte in cui, nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario, sia ravvisabile una relazione giuridica basata sullo scambio di prestazioni reciproche, contestando quindi, almeno parzialmente, la legittimità della norma italiana.

A seguito dell'orientamento giurisprudenziale comunitario, il legislatore ha abrogato la disposizione del 1988, determinando così l'imponibilità dell'operazione del prestito di personale, facendo salvi i **comportamenti** adottati dai contribuenti **anteriamente a tale data** in conformità alla giurisprudenza comunitaria o in conformità alla norma nazionale abrogata (se non sono intervenuti accertamenti definitivi).

APPROFONDIMENTO

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO: PENALIZZAZIONI PER I DETENTORI

A cura di Elettra Bandi

Le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, e il relativo intervento sull'art. 16 bis TUIR, penalizzano i detentori che sostengono le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ricostruzione della disciplina e riflessi pratici.

I soggetti che possono usufruire della detrazione

Le detrazioni per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** ex art. 16-bis TUIR spettano ai proprietari dell'immobile o ai titolari di **diritti reali/personali di godimento** sull'unità immobiliare oggetto di intervento che ne sostengono le spese. In particolare, i soggetti che possono usufruire della detrazione sono i seguenti:

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (es. usufrutto);
- detentori dell'immobile (locatari o comodatari dell'immobile);
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell'art. 5 TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Con la Circ. MEF 11 maggio 1998 n.121/E è stato specificato che la detrazione compete anche al familiare convivente del **possessore o detentore** dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese, e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

In particolare, hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento;
- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- il convivente *more uxorio*, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Detentore: nozione e inquadramento

La detrazione spetta ai detentori dell'immobile (locatari o comodatari) a condizione che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile sussista al momento di avvio dei lavori e risulti da un atto (**contratto di locazione** o di **comodato**) regolarmente registrato. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai **titoli abilitativi**, se previsti, oppure da una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà (effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR 445/2000). Sul tema, la Circ. AE 27 aprile 2018 n. 7/E ha precisato che *“la mancanza, al momento dell'inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione”*.

Si ricorda che il contribuente è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto di comodato o di locazione.

Familiare convivente

Per familiari si intendono, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, di essere familiari conviventi.

La Circ. AE 27 aprile 2018 n. 7/E dell'Agenzia delle Entrate ha precisato altresì che *“lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, alla data di inizio dei lavori e non è necessario sussista per l'intero periodo di fruizione della detrazione”*.

Viene, inoltre, precisato che la detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. Non è richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente. La suddetta circolare prevede, inoltre, che la detrazione spetti anche se le abilitazioni comunali all'esecuzione dei lavori siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare beneficiario della detrazione.

Le nuove disposizioni della Manovra

La legge di Bilancio 2025 è intervenuta sull' art. 16-bis TUIR istituendo “a regime” l'aliquota del 30% per gli **interventi di recupero** del patrimonio edilizio. È stato tuttavia introdotto un regime transitorio nel caso in cui le spese “siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale” (cfr. art. 1 c. 55 L. 207/2024).

In particolare:

- per i contribuenti che ristrutturano l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene concesso il mantenimento dell'aliquota al 50% in riferimento alle spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96mila euro e viene previsto l'innalzamento dell'aliquota al 36% (rispetto al 30% a regime) in riferimento alle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, sempre nel citato limite massimo di spesa.
- per i contribuenti che ristrutturano unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'innalzamento dell'aliquota al 36% (rispetto al 30%) viene previsto in riferimento alle sole spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96mila euro.

Ricordiamo che affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale sono necessarie tre condizioni:

- il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l'usufrutto o il diritto di abitazione);
- la residenza anagrafica;
- la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.

N.B. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (C.Cost. 13 ottobre 2022 n. 209).

In sostanza, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, i titolari di un diritto reale potranno usufruire della detrazione del 50% nel 2025 (o del 36% nel 2026 e 2027) mentre gli **inquilini** o **comodatari** che pagano in prima persona i lavori per l'immobile in cui hanno la dimora, per le **spese** sostenute nel **2025**, dovranno accontentarsi della **detrazione al 36%**.

Limiti alle detrazioni fiscali per soggetti con reddito oltre € 75.000

La Legge di Bilancio 2025 introduce, per i soggetti con reddito superiore a € 75 mila, un nuovo limite che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili, tra cui i bonus edilizi. Le uniche eccezioni sono previste per la detrazione relativa alle **spese sanitarie**, agli interessi passivi per i mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Tale nuovo limite complessivo di spesa detraibile è pari a:

- € 14 mila se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 75 mila ma inferiore a 100mila €;
- € 8 mila se il reddito è superiore a € 100 mila.

Ai fini del calcolo del limite di spesa massimo detraibile, le nuove disposizioni stabiliscono che l'importo base, come sopra individuato, deve essere moltiplicato per un apposito coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico.

L'ANGOLO DELL'AI

PRIVACY E IA GENERATIVA: REQUISITI NORMATIVI E BEST PRACTICE

A cura di Massimiliano Nicotra

L'IA generativa sta rapidamente trasformando numerosi settori, rendendo possibile la creazione automatica di testi, immagini, video e persino decisioni complesse basate sull'analisi dei dati. La crescente diffusione di queste tecnologie solleva questioni fondamentali in materia di protezione dei dati personali. Il quadro normativo europeo, guidato dal GDPR e dal recente AI Act, impone obblighi rigorosi per garantire un utilizzo conforme e responsabile dell'IA generativa. Analizziamo le normative applicabili, le problematiche principali in termini di privacy, le strategie per la conformità e le migliori pratiche per sviluppatori, aziende e cittadini.

Normative europee applicabili

L'Unione Europea ha da tempo adottato un approccio rigoroso alla protezione dei dati, riconoscendo la privacy come un diritto fondamentale. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), entrato in efficacia nel 2018, stabilisce i principi fondamentali per il trattamento dei dati personali e impone obblighi stringenti a qualsiasi entità che gestisca informazioni riferibili a persone fisiche. Il GDPR si applica direttamente ai sistemi di IA generativa quando questi trattino dati personali, stabilendo il principio della **liceità, correttezza e trasparenza**, nonché obblighi relativi alla minimizzazione dei dati e alla protezione della loro integrità e riservatezza.

Accanto al GDPR, UE ha recentemente approvato l'**AI Act**, una normativa specifica per i sistemi di intelligenza artificiale che adotta un approccio basato sul rischio classificando i sistemi di IA in **quattro categorie: inaccettabile, alto, limitato e minimo**. I sistemi di IA generativa rientrano generalmente nelle ultime due categorie, ma quando vengono impiegati in settori critici come la sanità o la sicurezza pubblica, possono essere soggetti a requisiti più stringenti. L'AI Act impone obblighi di trasparenza e sicurezza per i fornitori di modelli generativi, che devono fornire una documentazione dettagliata dei dati di addestramento e garantire la conformità con le normative europee sul diritto d'autore.

Oltre al GDPR e all'AI Act, altre normative europee influenzano l'uso dell'IA generativa. Il **Data Act** regola la condivisione dei dati tra aziende e consumatori, promuovendo la trasparenza e l'accesso equo alle informazioni. Il **Digital Services Act** (DSA) impone obblighi di trasparenza alle piattaforme digitali che utilizzano l'IA per moderare contenuti o fornire raccomandazioni personalizzate. La **Direttiva NIS 2** introduce requisiti di sicurezza informatica per i prodotti digitali, assicurando che i sistemi di IA siano resilienti agli attacchi informatici.

Problematiche privacy nell'IA generativa

L'utilizzo dell'IA generativa solleva problematiche critiche in merito alla protezione dei dati. Una delle principali preoccupazioni riguarda la **raccolta massiva** di dati per l'addestramento dei modelli. Le IA generative, in particolare i **modelli di grandi dimensioni** (LLM) come quelli linguistici e multimediali, vengono addestrati su vasti dataset prelevati da fonti online, tra cui siti web, documenti pubblici e database aperti. Tuttavia, questi dataset spesso contengono **informazioni personali** che potrebbero essere utilizzate senza il consenso degli interessati. Il GDPR stabilisce che il trattamento di dati personali deve basarsi su una delle basi giuridiche previste, (consenso esplicito o l'interesse legittimo), ma l'uso di dati raccolti indiscriminatamente dal web pone interrogativi sulla reale conformità a questi principi.

Le Autorità di controllo hanno chiarito che anche gli utenti dei LLM che utilizzano questi strumenti dovrebbero verificare se il trattamento dei dati personali effettuato dal modello è conforme alla normativa, perché in caso di illegittimità tale uso non conforme si estenderebbe al fruitore a valle del modello stesso.

Un'altra criticità riguarda la trasparenza delle **decisioni algoritmiche**. Il GDPR impone che gli interessati siano informati su come vengono trattati i loro dati e se vengono utilizzati per prendere decisioni automatizzate. Tuttavia, spiegare il funzionamento di modelli di IA generativa altamente complessi non è semplice, e ciò può minare il principio di trasparenza e il diritto degli utenti di comprendere come le loro informazioni vengono processate.

L'**accuratezza** e l'**imparzialità** dei modelli di IA generativa rappresentano un ulteriore problema. Questi sistemi possono generare contenuti inesatti o fuorvianti, e i **bias** presenti nei dati di addestramento possono influenzare negativamente i risultati.

Opportunità e strategie di conformità

Nonostante le sfide, esistono strategie efficaci per garantire un uso conforme dell'IA generativa. Uno dei principi cardine è la **privacy by design e by default**, che impone di integrare la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione dei sistemi. Ciò implica l'adozione di **misure tecniche** per ridurre al minimo la raccolta di dati personali, l'uso di tecniche di anonimizzazione e la limitazione dell'accesso ai dati solo a chi ne ha effettiva necessità. Le aziende che utilizzano IA generativa dovrebbero inoltre condurre **valutazioni d'impatto** sulla protezione dei dati (**DPIA**) per identificare e mitigare i rischi connessi al trattamento delle informazioni personali. Questo processo aiuta a garantire che il sistema sia conforme alle normative e che siano state implementate misure adeguate a prevenire violazioni della privacy.

Best practice per sviluppatori e utenti

Per gli sviluppatori di IA generativa, è importante adottare un **approccio responsabile** nella raccolta e gestione dei dati. Ciò include la documentazione accurata delle fonti di dati, l'implementazione di controlli per ridurre i bias e l'adozione di tecniche di sicurezza per proteggere le informazioni sensibili. I fornitori di IA dovrebbero inoltre fornire **strumenti di opt-out** agli utenti, consentendo loro di rimuovere i propri dati dai dataset di addestramento.

Le aziende che utilizzano IA generativa dovrebbero definire **policy interne** chiare sull'uso di questi strumenti e formare i dipendenti affinché comprendano i rischi legati alla privacy. Deve essere garantita la **supervisione umana** nelle decisioni automatizzate e monitorare costantemente la qualità degli **output generati** dall'IA per evitare la diffusione di informazioni inesatte o dannose.

Particolare attenzione deve essere posta all'**immissione di dati personali** nei sistemi che utilizzano modelli di IA generativa. I modelli chiusi, infatti, come ChatGPT, Claude o Gemini, utilizzano i dati immessi dagli utenti per addestrare ulteriormente il modello e ciò potrebbe comportare, dunque, una comunicazione, se non diffusione, dei dati personali che sono inseriti nelle domande che vengono poste alle chatbot. Le best practice richiedono di non introdurre dati personali nelle sessioni di interazione con le chatbot, oppure di procedere a sostituire i dati reali con dati di fantasia (**anonimizzazione**).

Infine, affinché i cittadini siano consapevoli delle modalità con cui i loro dati possono essere utilizzati, è bene fornire apposite **informative** e implementare procedure che consentano l'esercizio dei diritti.

QUESITI PRATICI

L'ESONERO DALL'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA NON SI RIFLETTE SUGLI OBBLIGHI CU

A cura di Paolo Parisi

La Certificazione Unica/2025 deve essere predisposta anche per i compensi dei lavoratori autonomi che non sono stati assoggettati a ritenuta in quanto inerenti a lavori che danno luogo a bonus edilizi e quindi oggetto di pagamento mediante "bonifico parlante" (e quindi con ritenuta a carico della banca ricevente)?

Se il soggetto beneficiario della detrazione è un soggetto sostituto di imposta secondo l'Agenzia delle Entrate, il professionista non deve operare alcuna **ritenuta d'acconto** in quanto l'applicazione della ritenuta dell'11% operata dagli istituti di credito o dalla Posta prevale sulle ritenute ordinarie applicate ai sensi dell'art. 23 e s. DPR 600/73, nella misura del 20% del compenso professionale richiesto. Infatti (Circ. AE n. 40/E/2010), per evitare che le imprese e i professionisti, che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica, subiscano più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, dovrà essere applicata la sola ritenuta prevista dal DL 78/2010 (ritenuta dell'11% operata da banche o Poste).

L'esonero dall'applicazione della ritenuta non si riflette però sull'obbligo di **rilascio** della **Certificazione Unica**. Per **esigenze di controllo**, il sostituto (committente/cliente) è comunque tenuto a certificare i compensi corrisposti nell'anno precedente attraverso il modello CU, da trasmettere telematicamente all'Agenzia e da consegnare al percipiente entro i termini ordinari.

Sul tema, la riforma fiscale ha esonerato esclusivamente i sostituti d'imposta dall'obbligo di rilascio della certificazione unica per contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio. Nel dettaglio, la disposizione citata ha introdotto un nuovo comma (il 6-septies) all'articolo 4 DPR 322/98, in materia dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta, volto a esonerare i sostituti d'imposta al rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo nei confronti dei soggetti forfetari o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

CESSIONE DI BENI RIQUALIFICATA IN CESSIONE D'AZIENDA: MODALITÀ DI RECUPERO IVA DA PARTE DEL CESSIONARIO

In caso di riqualificazione di un'operazione come non soggetta a IVA, l'imposta indebitamente detratta può essere chiesta a rimborso direttamente all'Erario se risulta impossibile o eccessivamente difficile ottenerne la restituzione dalla controparte.

(C.Giust. UE 13 marzo 2025 C-640/23)

SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO E INFEDELE DICHIARAZIONE: NON CUMULABILITÀ

La sanzione per infedele dichiarazione delle imposte dirette assorbe quella per la consequenziale violazione di insufficiente versamento.

(Cass. 18 febbraio 2025 n. 4187)

FALLIMENTO E CONTRATTO PRELIMINARE IMMOBILIARE: LE CONDIZIONI PER IL PRIVILEGIO

La Cassazione stabilisce a quali condizioni può essere riconosciuto al credito del promissario acquirente, che derivi dalla mancata esecuzione di un contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., il privilegio speciale sul bene immobile.

(Cass. 17 febbraio 2025 n. 4033)

LAVORATORE DISTACCATO ALL'ESTERO: REGIME CONVENZIONALE DI FAVORE

Laddove la permanenza del contribuente in Italia, lavoratore distaccato all'estero, sia dipesa da una situazione eccezionale e imprevedibile l'attività da egli prestata per il datore di lavoro estero in regime di remote working dovrà considerarsi come svolta all'estero.

(CGT II Lombardia 27 febbraio 2025 n. 589)

SCADENZE DEL MESE

Scadenze dal 16 al 31 marzo 2025

17

MARZO

- Accise di febbraio: versamento
- Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE): invio al contribuente
- CU lavoro autonomo occasionale, provvigioni, redditi diversi, locazioni brevi
- CU lavoro dipendente
- Erogazioni liberali ETS per il Mod. 730/2025
- Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di febbraio
- Imposta sulle transazioni finanziarie di febbraio (Tobin tax): versamento
- IVA di febbraio: versamento
- Lavoro dipendente: versamento contributi INPS di marzo
- Locazioni brevi: versamento ritenute di febbraio
- Oneri detraibili/deducibili per il Mod. 730/2025
- Opzioni Superbonus per interventi 2024 e rate residue
- PREU: saldo annuale
- Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti condominiali: comunicazione anagrafe tributaria
- Ritenute effettuate a febbraio: versamento
- Saldo IVA annuale: versamento
- Spese scolastiche ed erogazioni liberali: opposizione all'utilizzo delle spese
- Split payment: versamento IVA di febbraio
- Tassa di concessione governativa libri sociali: versamento

24

MARZO

- CU lavoro autonomo occasionale, provvigioni, redditi diversi, locazioni brevi: tardiva senza sanzioni
- PREU: saldo gennaio-febbraio (I periodo contabile)

25

MARZO

- Trasmissione INTRASTAT: operazioni di febbraio

28

- PREU: I acconto marzo-aprile (II periodo contabile)

MARZO

31

MARZ

O

- Credito d'imposta quotazione PMI: spese 2024
- Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali 2025
- CU lavoro autonomo abituale
- Imposta sulle assicurazioni: premi e accessori incassati a febbraio
- INTRA 12: acquisti intra UE registrati a gennaio
- Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: febbraio
- Modello EAS: comunicazione
- Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria febbraio
- Ravvedimento degli anni 2018-2022 CPB: imposta sostitutiva
- Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° marzo: versamento
- Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di febbraio

Dal prossimo 1° aprile scatterà l'obbligo per le imprese (**sono escluse solo quelle agricole**) di dotarsi di una polizza assicurativa contro le catastrofi naturali e le calamità naturali avvenute sul territorio italiano. Lo ha stabilito la recente legge di Bilancio varata dal Governo Meloni: in assenza di tale requisito, le imprese rischieranno di essere escluse dai finanziamenti statali assegnati in questi casi sotto forma di contributi, sussidi, sovvenzioni o agevolazioni.